



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

RELAZIONE DECRETO – DELEGATO

Adozione Decreto Delegato “Modifica agli articoli 15 e 16 e all’Allegato VII al Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62”

La proposta di modifica del Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62 “Produzione e commercializzazione di integratori alimentari” si rende necessaria perché sussiste una evidente disparità tra le sanzioni amministrative previste da norme pubblicate prima del '2000, vedi per esempio la Legge quadro su alimenti e bevande del 1992 e moltissimi decreti di recepimento emessi successivamente in virtù dell'articolo 5 della citata Legge e che, in alcuni casi, se pur relative a infrazioni meno gravi, prevedono sanzioni pecuniarie amministrative di importi più consoni ed in linea con la gravità dell'infrazione medesima. Con tale modifica si intende pertanto aggiornare la norma in base alle esperienze maturate al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo nel settore della produzione e commercializzazione di integratori alimentari.

In concreto si tratta di modificare l'apparato sanzionatorio (articolo 16) del Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62 per rendere più efficace l'azione di controllo e vigilanza del Dipartimento Prevenzione.

In particolare: mentre prima si rimandava genericamente alle sanzioni previste dalla Legge 29 ottobre 1992 n.85, in questa sede si è voluto specificare meglio le violazioni delle singole e peculiari fattispecie legate alle procedure, all'etichettatura, alla pubblicità, alla determinazione dei valori, alla produzione e all'immissione in commercio. L'entità delle singole sanzioni sono certamente più alte rispetto a quanto genericamente applicabile prima ovvero 103 euro, ma pur sempre minori rispetto a quelle applicate nella vicina Italia.

La modifica riguarda inoltre l'articolo 15 (Tariffario) modificandolo parzialmente aggiungendo e specificando meglio anche le modalità, i tempi di rilascio di certificazioni e quant'altro di pertinenza del Comitato Esecutivo dell'ISS e di quotidiano utilizzo da parte degli operatori del settore.

In ultimo si è voluto modificare L'Allegato VII DEL Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62 introducendo un capitolo B (norme specifiche) che accompagna le norme generali (capitolo A) dell'Allegato circa le procedure di notifica sia al Ministero della Salute Italiano che al Dipartimento di Prevenzione della Repubblica di San Marino (DPRSM) in virtù del Protocollo di Cooperazione in materia tra i due Stati per le singole fattispecie, ma anche in seguito alle mutate condizioni di registrazione dei prodotti con l'introduzione del registro elettronico in Italia.

Il Segretario di Stato
Roberto Ciavatta